



Norme urgenti per sostenere gli enti locali nell'emergenza COVID-19

Sommario

1- TAVOLO DI CONFRONTO ENTRATE PROPRIE/ FONDO DI SOSTEGNO/ PREVISIONI AUTORIZZATORIE	1
2- UTILIZZO AVANZI PER SPESE CORRENTI DI URGENZA A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 -	
<i>Integrazioni all'art. 109 comma 2 del dl n. 18/2020</i>	2
2-bis UTILIZZO RISPARMI DA SOSPENSIONE RIMBORSI MUTUI – <i>Integrazione art. 112 del dl 18/2020</i> .	2
3. RIDUZIONE QUOTA MINIMA DI ACCANTONAMENTO AL FCDE	3
4- PAGAMENTO FSC E SPETTANZE COMUNALI DA MINISTERO DELL'INTERNO	3

1- TAVOLO DI CONFRONTO ENTRATE PROPRIE/ FONDO DI SOSTEGNO/ PREVISIONI AUTORIZZATORIE

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate degli enti locali e valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, di salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione del Ministero dell'interno e dei rappresentanti dell'Anci e dell'UPI. Il tavolo di confronto esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle modalità di sospensione, con eventuale rinegoziazione, delle rate di mutuo in scadenza nel corso del 2020, da definirsi con il concorso della Cassa depositi e prestiti entro il 30 aprile 2020, nonché alle perdite di gettito relative alle entrate locali, alle esigenze di sostegno alle attività più esposte all'emergenza, ivi compresi i servizi pubblici locali e le relative società partecipate.
2. Con riferimento ai mutui degli enti locali che hanno come controparte istituti finanziari e di credito, al fine di assicurare effetti analoghi a quelli oggetto del periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove attraverso l'Associazione bancaria italiana (ABI) le necessarie intese. Il Ministero dell'economia e delle finanze promuove attraverso l'Associazione bancaria italiana (ABI) le necessarie intese.
3. Per assicurare efficacia ai primi interventi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di un miliardo di euro. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
4. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive condizioni delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione non considerano gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, anche con riferimento agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dei provvedimenti di volta in volta emanati ai sensi del presente articolo e dell'evoluzione dell'emergenza in corso.

2- UTILIZZO AVANZI PER SPESE CORRENTI DI URGENZA A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 - *Integrazioni all'art. 109 comma 2 del dl n. 18/2020*

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera **e della quota destinata** dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, ~~comma commi 1 e 2~~, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare **la quota libera delle predette quote** dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, **nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa**. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, **anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145**, possono:

- a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- b) **utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;**
- c) **disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;**
- d) **applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;**
- e) **fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.**

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 novembre 2020.

2-bis UTILIZZO RISPARMI DA SOSPENSIONE RIMBORSI MUTUI – *Integrazione art. 112 del dl 18/2020*

Al comma 2 dell'articolo 112, dopo la parola "interventi" sono inserite le parole "di qualsiasi natura,"

3. RIDUZIONE QUOTA MINIMA DI ACCANTONAMENTO AL FCDE

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per l'esercizio 2020, in base alle norme pro tempore vigenti".

4- PAGAMENTO FSC E SPETTANZE COMUNALI DA MINISTERO DELL'INTERNO

1. Per il 2020, il pagamento del saldo del fondo di solidarietà comunale viene effettuato dal ministero dell'Interno entro il 30 aprile 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all'erogazione stessa a norma delle leggi vigenti in misura non inferiore al 95% della spettanza, unitamente a tutte le altre assegnazioni di risorse spettanti a ciascun comune di cui è noto l'ammontare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa del ministero dell'Interno.